

STATUTO

BUCANEVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTEL GOFFREDO MN VIA F.
FERRARI 71/A

Numero REA: MN - 152614

Codice fiscale: 01335990204

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-05-2017 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

Allegato

Rep. n.

"B"
62399/17131

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa per azioni denominata

"BUCANEVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni rette coi principi della mutualità anche agli effetti tributari e fiscali.

Qualora il numero dei soci si riduca al di sotto del limite indicato dall'art. 2522 1° co. c.c., esso deve essere integrato nel termine di un anno, trascorso il quale la società si scioglie.

Tuttavia lo scioglimento potrà essere evitato nel caso in cui tutti i soci siano persone fisiche in numero non inferiore a tre e la società modifichi il proprio statuto adottando le norme della società a responsabilità limitata, con apposita deliberazione assembleare. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Art. 2 - SEDE

La Cooperativa ha sede nel Comune di Castel Goffredo (MN) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter di disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, suc-

cursali, agenzie e rappresentanze anche altrove e decidere il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 2365, secondo comma c.c..

Essa potrà, inoltre, istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero.

Art. 3 - PRINCIPI ED OGGETTO

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

La Cooperativa si ispira ai valori della responsabilità, della solidarietà, della mutualità, della cooperazione e in funzione di essi agisce, coinvolgendo e attivando, quanto più possibile, le risorse vitali della comunità.

Nello svolgimento della propria attività la Cooperativa impegna prioritariamente soci lavoratori retribuiti, offrendo loro occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514 c.c.:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore

	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono le se-	
	guenti:	
	- la promozione di attività di sensibilizzazione, informa-	
	zione e formazione finalizzata a diffondere la pari dignità e	
	l'uguaglianza di diritti del cittadino, l'attenzione e il so-	
	stegno alla fragilità, l'accoglienza e la valorizzazione della	
	diversità, l'autodeterminazione e l'auto-mutuo aiuto da parte	
	di chi è in stato di bisogno o emarginazione;	
	- la gestione di sportelli di informazione e consulenza e for-	
	mazione per persone in situazione di fragilità e per le loro	
	famiglie, nonché per enti, istituzioni, associazioni e persone	
	che operano a diretto contatto con le situazioni di bisogno;	
	- la realizzazione di interventi di rilevazione dei bisogni e	
	- 3 -	

di valutazione dello stato di fragilità, nonché di progettazione e supervisione di percorsi per il superamento dello stato di disagio;

- la gestione di progetti mirati a sostegno della persona disabile e della sua famiglia, ovvero di persone e famiglie in situazione di fragilità;

- la gestione di interventi e servizi di natura assistenziale, sociale, sanitaria, riabilitativa, educativa, psicopedagogica a sostegno della persona e della famiglia da realizzarsi sia presso strutture della cooperativa, sia in ambito domiciliare, scolastico e territoriale;

- la gestione di attività e di servizi socio-sanitari, educativi, riabilitativi, formativi e occupazionali a ciclo diurno per persone disabili e in stato di fragilità;

- la gestione di servizi assistenziali e socio-sanitari di carattere comunitario (Casa Famiglia, Comunità Socio Sanitaria, Appartamenti Protetti, Comunità Alloggio autogestita, ecc.) per persone in stato di fragilità che non possono contare sul supporto della famiglia o che desiderano essere indipendenti da essa;

- la gestione di servizi assistenziali, socio-sanitari, educativi e riabilitativi a ciclo continuato (con residenzialità) per persone disabili e in stato di fragilità.

Per il raggiungimento degli scopi sopraindicati la cooperativa può svolgere attività di produzione, lavorazione, commer-

cializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che per conto terzi, nonché di prodotti realizzati dai partecipanti all'attività sociale nell'ambito di laboratori artistici, creativi e occupazionali, di coltivazione ortofrutticola e vivaistica con svolgimento di quanto ad esse connesso, compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione, dei prodotti ottenuti dalle colture e dalla attività suddette, di erogazione di servizi a privati, imprese e non, ed Enti pubblici, partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi.

La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali; essa potrà altresì assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni in Società, Consorzi ed Enti costituiti o costituendi, con esclusione dello scopo di collocamento ed in ogni caso fermi i limiti stabiliti dalle inderogabili disposizioni di legge in materia, con esclusione delle attività di cui alle Leggi 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91, D.Lgs n. 385/93, D. Lgs n. 415/96 e successive modificazioni ed integrazioni e comunque con esclusione di tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Art. 4 - DURATA

La cooperativa avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci, fatto salvo il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga.

Art. 5 - PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori ed è rappresentato da azioni del valore nominale pari ad Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) ciascuna;
- b) da un fondo formato da donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni, enti o privati;
- c) da un fondo formato da eventuali contributi dello Stato, della Regione, di Enti od Associazioni;
- d) dalla riserva indivisibile a norma dell'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- e) dal fondo di riserva legale;
- f) dal fondo di riserva sovrapprezzo di cui al successivo art. 10), non rimborsabile al termine del rapporto sociale;
- g) dalle riserve straordinarie e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono distribuirsi nè in vita della società nè al momento del suo scioglimento.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3) del presente Statuto.

ART. 6 - RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

La Cooperativa risponde con il suo solo patrimonio per le obbligazioni sociali.

ART. 7 - AZIONI

Le azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) devono essere intestate ad un solo nome, non sono frazionabili e non possono essere cedute.

Viene espressamente esclusa l'emissione di titoli azionari e quale tecnica di legittimazione e circolazione delle azioni viene utilizzata l'iscrizione a libro soci.

Le azioni possono essere trasferite ai sensi dell'art. 2534 c.c., per successione a causa di morte, con effetto verso la Cooperativa, soltanto se l'erede o il legatario sia socio, o avendo i requisiti di cui all'art. 9) del presente Statuto, sia ammesso in qualità di socio. In caso di subentro nella partecipazione del socio deceduto di una pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, nè possono essere acquistate dalla Cooperativa, alla quale è inoltre vietato compensare eventuali debiti del socio o fare anticipazioni sui versamenti dovuti dai soci.

ART. 8 - NUMERO DEI SOCI

Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato, nel rispetto dell'art. 2522 c.c..

Se, durante la vita della cooperativa, il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 (uno) del presente statuto.

ART. 9 - REQUISITI DEI SOCI

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamen-

te dei servizi della cooperativa;

- soci lavoratori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro disponibile;

- soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91; i soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci e il loro numero non può mai superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I soci volontari devono essere assicurati presso INAIL.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative Sociali.

Oltre ai soci cooperatori, ai soci volontari possono altresì aderire alla cooperativa quali soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche e titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese concorrenti con l'attività della cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 16 (sedi-
ci) del presente statuto, il socio appartenente alla categoria
speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla
speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 17
(diciassette) del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-
menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa, il
mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-
nistrativo anche prima del termine fissato al momento della
sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordi-
nari.

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia
esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai pre-
cedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai
soci ordinari, assumendone di diritto la relativa qualifica.

Nel caso in cui il socio appartenente alla categoria speciale
intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai
soci ordinari, il socio deve presentare, sei mesi prima della
scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo am-
ministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-

interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

La cooperativa, inoltre, può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per la società per azioni.

Potrà dotarsi sia dei classici strumenti finanziari previsti dalla legge 59/92, soci sovventori e azioni di partecipazione cooperativa, sia di nuovi strumenti finanziari le cui caratteristiche, in base alla riforma societaria 2003, sono liberamente determinabili.

La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari aventi diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti del codice civile.

ART. 10 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chiunque intenda divenire socio della cooperativa deve presentare all'organo amministrativo e presso la sede sociale domanda contenente:

	a) indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita,	
	domicilio, cittadinanza e codice fiscale se persona fisica;	
	ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di	
	costituzione, dati relativi all'iscrizione al Registro delle	
	Imprese competente, nazionalità e codice fiscale, se società o	
	ente;	
	b) precisazione dell'effettiva attività svolta e delle compe-	
	tenze di cui si è in possesso;	
	c) se società o ente, la giustificazione dei poteri e la qua-	
	lità del dichiarante;	
	d) ammontare delle azioni che si intendono sottoscrivere come	
	determinato dall'organo amministrativo, che non dovrà comunque	
	essere superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	e) versamento dell'eventuale sovrapprezzo stabilito dalla so-	
	cietà nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal pre-	
	sente statuto;	
	f) dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del	
	presente statuto;	
	g) indicazione della categoria di soci alla quale intende es-	
	sere iscritto.	
	L'Organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con	
	provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'inte-	
	ressato ed annotato nel libro soci, o con provvedimento di ri-	
	getto che, motivato, entro giorni sessanta dalla sua adozione,	
	in uno alla motivazione, verrà comunicato all'interessato.	
	- 13 -	

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, l'interessato può chiedere che, sull'istanza di ammissione, si pronunzi l'assemblea.

Ogni socio dovrà essere iscritto nella sezione del libro soci relativa alla categoria di soci cui appartiene.

Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti sia per le azioni che per le spese di istruzione della domanda di ammissione, sia, infine, ove esistente, del sovrapprezzo, restando obbligato a quanto stabilito, in questa materia dall'organo competente e naturalmente all'osservanza dello statuto sociale.

ART. 11 - DIRITTI DEI SOCI

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

Le prestazioni della Cooperativa vengono concesse con valutazioni indipendenti dal numero delle azioni sottoscritte o versate da ciascun socio.

ART. 12 - OBBLIGHI DEI SOCI

Il socio deve versare l'importo delle azioni sottoscritte.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

	- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;	
	- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo am-	
	ministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instau-	
	rare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai	
	regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre tenuto all'osservanza del presente statuto,	
	dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi	
	della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di	
	comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministra-	
	tori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto	
	libro.	
	ART. 13 - ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE	
	L'organo amministrativo può acquistare o rimborsare azioni	
	della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il	
	complessivo indebitamento della società è superiore ad un	
	quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli	
	utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti	
	dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	ART. 14 - SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE	
	La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte,	
	recesso o esclusione; essa deve essere annotata, a cura	
	- 15 -	

dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del "de cuius", salvo quanto previsto dall'art. 7 (sette) del presente Statuto.

L'erede o il legatario che sia già socio od abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio, può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre mesi sei dalla accettazione dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di subentro o di ammissione di cui al presente statuto.

In tale ultima ipotesi conseguirà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o il legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione della partecipazione sociale secondo il valore determinato dalla legge e dal presente statuto.

Nel caso abbiano diritto a subentrare nella partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo quanto in precedenza indicato ed abbiano ottemperato a quanto in precedenza stabilito), gli stessi, contestualmente al su-

bentro in società, devono nominare un rappresentante comune, che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la società e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa, con riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale stessa, fermo restando che i diritti patrimoniali spettanti alla pluralità degli aventi diritto (eredi o legatari) non può in nessun caso eccedere le quantità spettanti al dante causa.

ART. 16 - RECESSO DEL SOCIO

Il recesso del socio cooperatore è consentito:

- nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto;
- al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea;
- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

E' vietato il recesso parziale.

La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata con raccomandata A.R. all'organo amministrativo che deve esaminarla entro sessanta giorni dal relativo ricevimento, comunicandone, nei sessanta giorni successivi, e sempre con raccomandata A.R. al socio, il provvedimento di accoglimento o di rigetto. In quest'ultimo caso, il socio nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in Tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della partecipazione sociale secondo il valore determinato dalla legge e dal presente statuto.

ART. 17 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, nelle seguenti ipotesi:

- a) nei confronti del socio che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa.

- b) nei confronti del socio che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) nei confronti del socio che si renda moroso, previa intenzione da parte degli amministratori, nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- d) nei confronti del socio che in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- e) nei confronti del socio che nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- f) nei confronti del socio che per reiterata, mancata parte-

cipazione alle iniziative sociali e alle assemblee, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in cooperativa;

g) nei confronti del socio che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

La relativa delibera va comunicata con raccomandata A.R. al socio che, nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro soci, che sarà eseguita senza indugio dall'organo amministrativo.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 18 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

Il socio receduto o escluso, ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto, hanno diritto al rimborso delle azioni secondo quanto quivi in prosieguo:

- rimborso della partecipazione interamente liberata, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale;

- rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2545-quinquies

	comma 3 c.c..	
	La liquidazione della partecipazione sociale comprensiva di	
	quanto sopra, al netto delle eventuali perdite imputabili a	
	capitale, è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in	
	cui si sono verificate o hanno avuto effetto le cause di scio-	
	oglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento	
	sarà effettuato dalla società cooperativa entro 180 (centot-	
	tanta) giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi degli	
	artt. 2545 quinquies e sexies c.c. saranno liquidate agli	
	aventi diritto in numero quattro rate d'eguale importo nel pe-	
	riodo di quattro anni dall'approvazione del bilancio, unita-	
	mente agli interessi legali.	
	Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni	
	dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è ve-	
	rificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del	
	singolo rapporto sociale ed il relativo valore è devoluto a	
	riserva legale.	
	ART. 19 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	Il socio uscente risponde verso la Cooperativa per il pagamen-	
	to dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui	
	il recesso, l'esclusione od il trasferimento a causa di morte	
	delle azioni si sono verificati.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si	
	manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è	
	- 21 -	

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la
liquidazione delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
verso la Cooperativa gli eredi ed i legatari del socio defun-
to.

ART. 20 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universa-
lità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla
legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè
non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e
delibera sulle materie ad essa attribuite dalle norme di legge
di tempo in tempo vigenti e dal presente statuto.

Essa può essere convocata anche fuori del territorio del Comu-
ne ove è posta la sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo ammi-
nistrativo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi)
giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2364 secondo
comma, seconda parte c.c., l'assemblea per l'approvazione del
bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale rispettando il disposto
dell'art. 2364 c.c.; in questi casi l'organo amministrativo
segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragio-
ni della dilazione.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

In deroga alle disposizioni di legge ed ai sensi dell'art. 2521, terzo comma, n. 9 c.c., la convocazione verrà effettuata mediante avviso comunicato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci e al revisore con lettera raccomandata con A.R., ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora la prima vada deserta. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima assemblea. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capi-

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette ad uso registro imprese

tale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti gli Organi Amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Delle deliberazioni assunte con le modalità di cui al capoverso precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti.

ART. 21 - DIRITTO DI VOTO - DELEGHE

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute e può rappresentare altri soci nei limiti stabiliti dall'art. 2539 c.c..

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta da altro socio e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2372, primo comma c.c..

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-

tante in bianco.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea, tuttavia ai sensi dell'art. 2538 c.c., il voto può essere dato per corrispondenza, purchè l'avviso di convocazione dell'assemblea contenga per esteso la deliberazione proposta.

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

a) l'avviso di convocazione deve precisare se il voto per corrispondenza è ammesso;

b) la votazione deve risultare espressa con lettera raccomandata o fax della scheda di voto recante l'identificativo del mittente;

c) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare, deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

d) l'avviso di convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

e) il voto per corrispondenza deve pervenire alla società entro il momento fissato per il conto delle schede di voto della singola assemblea (sia essa di prima o seconda convocazione) come stabilito alla lettera f) che segue;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento dell'espressione del voto da parte dei soci al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) le schede dei voti espresse per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.

I voti per corrispondenza non vengono computati ai fini della regolare costituzione delle assemblee in cui vengano posti in votazione argomenti diversi da quelli previsti nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione.

In caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci legittimati ad intervenire in assemblea che abbiano inoltrato nei termini la propria scheda di voto.

E' vietato il voto segreto.

ART. 22 - MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino un numero di voti pari al 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati in assemblea.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di voti rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati in assemblea.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente

costituita e delibera con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che costituiscano una maggioranza che rappresenti un numero di voti pari almeno al 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che costituiscano una maggioranza che rappresenti un numero di voti pari almeno al 30% (trenta per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

Sono fatte salve in ogni caso le diverse maggioranze richieste da disposizioni di legge inderogabili.

ART. 23 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il numero di voti di cui è portatore ciascun intervenuto; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo,

nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea può essere tenuta in audio/videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove

saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 24 - PATTI PARASOCIALI

In apertura dell'assemblea il Presidente dà notizia dei patti parasociali comunicati alla società alla data di svolgimento dell'assemblea.

La dichiarazione resa ai sensi del precedente comma è trascritta nel verbale dell'assemblea e questo è depositato presso il Registro delle Imprese. La medesima disciplina si applica anche alle dichiarazioni di esistenza dei patti parasociali rese in assemblea e non comunicate alla società alla data di svolgimento della stessa.

I titolari delle azioni dedotte in patti parasociali aventi le finalità e gli oggetti di cui all'art. 2341 bis c.c., qualora non li abbiano dichiarati in apertura di assemblea, non possono esercitare il diritto di voto.

Sono impugnabili ai sensi dell'art. 2377 c.c. le deliberazioni assunte con il voto determinante dei possessori delle azioni riferite ai patti parasociali aventi le finalità e gli oggetti di cui all'art. 2341 bis c.c. non dichiarati secondo le modalità previste dai precedenti commi.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili solo qualora la cooperativa faccia ricorso al mercato del capitale di rischio.

ART. 25 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio d'amministrazione

formato da un numero di amministratori da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, la cui nomina compete all'assemblea, fatta eccezione per il primo che è nominato in sede di atto costitutivo.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il vice-presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento, se non già nominati dall'assemblea dei soci.

Nel consiglio possono essere nominati soci o non soci in ogni caso la maggioranza sarà formata da soci cooperatori, ovvero dalle persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono sempre revocabili dall'assemblea, qualsiasi sia la fonte della loro nomina, anche senza giusta causa; in quest'ultimo caso però essi hanno diritto al risarcimento del danno.

Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita con deliberazione dell'assemblea dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

ART. 26 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede so-

ziale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il
Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno
dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri,
nonchè ai Sindaci effettivi se nominati, a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di
ciascun amministratore e Sindaco Effettivo almeno cinque gior-
ni prima della adunanza; ovvero

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun
amministratore e Sindaco Effettivo almeno cinque giorni prima
dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indiriz-
zo di posta elettronica comunicato alla società.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riu-
nione e gli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un
giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per
telefax o messaggio di posta elettronica.

Le adunanze del Consiglio sono valide, anche senza convocazio-
ne formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica
ed i Sindaci effettivi, se nominati.

La riunione collegiale è validamente costituita purchè sia
presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della mag-
gioranza assoluta dei Consiglieri presenti. I Consiglieri
astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi,

non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo). Il voto non può essere espresso per rappresentanza.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto sul Libro delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo.

ART. 27 - DELEGHE

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo almeno ogni 90 (novanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti

dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato

esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se

nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del

comitato esecutivo, valgono le norme previste per il Consiglio

di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza

dei voti dei presenti e votanti.

ART. 28 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attri-

buzioni, per la gestione della Cooperativa, che non sono ri-

servati per legge o per statuto all'assemblea dei soci.

Spetta tra l'altro al Consiglio di:

a) deliberare l'ammissione a socio;

b) deliberare circa il recesso o l'esclusione dei soci come
stabilito dagli artt. 2532 e 2533 c.c.;

c) compilare il bilancio annuale, corredandolo con una rela-
zione sull'andamento della gestione - che documenti la condi-

zione di prevalenza di cui all'articolo 2512 c.c. e che evi-

denzi contabilmente quanto previsto dall'art. 2513 c.c. e cu-

randone la presentazione all'assemblea per averne l'approva-

zione, proponendo un programma di massima per l'esercizio in

corso; gli amministratori nella relazione al bilancio illu-

strano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo

all'ammissione dei nuovi soci, ed indicano specificamente i

criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento

dello scopo mutualistico;

d) autorizzare il Presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti della Cooperativa;

e) autorizzare il Presidente a compiere tutti gli atti di gestione della Cooperativa;

f) autorizzare l'accettazione di donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato o di altri enti pubblici per la costituzione del fondo di riserva, o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica dello statuto.

Al Consiglio di Amministrazione è demandato pure il potere di far partecipare la Cooperativa a Consorzi provinciali, regionali e nazionali che eventualmente si costituissero con il fine di coordinare e potenziare le attività delle Cooperative.

Al Consiglio, altresì, compete la decisione per la nomina di direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, come anche la determinazione delle relative condizioni, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà esecuzione alle delibere del Consiglio, vigila sulla conservazione e tenuta dei libri prescritti, presiede i Consigli di amministrazione.

Il Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 29 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente e al od agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega.

ART. 30 - COLLEGIO SINDACALE

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersene, la società sarà controllata da un Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea dei soci contestualmente alla nomina del Collegio stesso.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. e inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c..

ART. 31 - RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi

nominati e funzionanti a norma di legge.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c.. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di

un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

ART. 34 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2364 secondo comma, seconda parte c.c..

In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

ART. 35 - UTILI

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento, qualunque sia l'ammontare della stessa;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione dei ristorni e dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;

- d) alla riserva straordinaria ed altre riserve indivisibili facoltative;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alla rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- g) alle altre riserve statutarie e volontarie.

La quota di utili che non è destinata ai sensi delle lettere di cui sopra deve essere destinata ai fini mutualistici.

ART. 36 - RISTORNI

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante l'emissione di nuove azioni di capitale;
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari.

ART. 37 - SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della coopera-

	tiva.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del	
	consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	ART. 38 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, de-	
	dotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente matura-	
	ti, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al di-	
	sposto di legge.	
	ART. 39 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra	
	i soci e la società, nonché tra società da una parte, ammini-	
	stratori, rappresentanti, liquidatori e sindaci dall'altra,	
	che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere	
	40 -	

risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale in cui la società ha sede, il quale dovrà provvedere alla nomina nei termini di legge su richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro unico.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

L'arbitro formerà la propria determinazione con poteri di amichevole compositore e senza formalità di procedura.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge.

La soppressione e la modificazione della presente clausola compromissoria devono essere approvate in conformità di quanto previsto dalla legge.

Ung. Faurel

